

Prevenzione incendi

11.1. CLASSIFICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

Organizzazione, ordinamento e procedure di Prevenzione Incendi

Nel campo della prevenzione degli incendi, che è una materia di rilevanza interdisciplinare, sono studiati, promossi, predisposti e sperimentati provvedimenti, misure, accorgimenti e azioni, che secondo le norme emanate dagli organi competenti, sono utili ad evitare incendi e a limitarne le conseguenze.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha il compito di prevenire gli incendi, e si tratta di un servizio d'interesse pubblico adibito a conseguire gli obiettivi di sicurezza della vita umana, l'incolumità delle persone e la tutela dei beni e dell'ambiente.

I Vigili del Fuoco, per raggiungere queste finalità, agiscono tramite controlli e con l'emanazione di una normativa basata su presupposti tecnico-scientifici generali relazionati alle tipiche situazioni a rischio da prevenire.

Diversi sono gli esercizi posti alla sorveglianza, sia nell'ambito industriale ed artigianale sia in quello commerciale e civile.

Il titolare di ognuna di queste attività deve richiedere, ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, l'analisi preventiva dei progetti sia dei nuovi insediamenti sia degli eventuali cambiamenti, e l'emissione del certificato di prevenzione incendi a costruzione o impianto ultimato ed il conseguente rinnovo a scadenze temporali predeterminate.

Comportamento al fuoco di strutture e materiali, REI, RE, R

Per comportamento a fuoco, s'intende l'insieme delle mutazioni fisiche e chimiche di un materiale o di un elemento da costruzione sottoposto all'azione del fuoco, compresa la resistenza al fuoco delle strutture e la reazione al fuoco dei materiali.

La resistenza al fuoco è la capacità di un elemento da costruzione, sottoposto all'azione del fuoco, di mantenere per un tempo determinato la propria resistenza meccanica, la tenuta a fiamme, vapori o gas e l'isolamento termico.

La reazione al fuoco, invece, è il grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto.

La resistenza al fuoco per un qualsiasi elemento costruttivo si esprime tramite i simboli REI, RE o semplicemente R, seguito da un numero; questi simboli esprimono l'attitudine di un elemento da costruzione a conservare, per un tempo determinato:

- la stabilità "R": attitudine di un elemento da costruzione a conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco;
- la tenuta "E": attitudine di un elemento da costruzione a non lasciare passare né produrre, se sottoposto all'azione del fuoco su un lato, fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto.

Dunque con il simbolo "REI" si intende un elemento costruttivo che deve conservare la resistenza meccanica, la tenuta alle fiamme e ai gas e l'isolamento termico per un tempo definito; con il simbolo "RE" si identifica un elemento costruttivo che deve conservare la resistenza meccanica, la tenuta alle fiamme e ai gas per un tempo determinato; infine con il simbolo "R" un elemento costruttivo che deve conservare la resistenza meccanica per un tempo determinato.

La determinazione di tale classificazione è fatta tramite il calcolo del carico d'incendio per gli edifici, condotto per quanto prescritto dalla circolare n. 41 del 14 settembre 1961 del Ministero dell'Interno (Direzione generale dei servizi antincendio).

Presidi antincendio

I presidi antincendio costituiscono uno degli elementi principali per la prevenzione degli incendi; questi sono: le attrezzature, i sistemi e gli impianti di protezione attiva antincendio.

Questi sono considerati come i provvedimenti utili a diminuire le conseguenze di un incendio, tramite la sua rivelazione precoce e veloce estinzione nella prima fase del suo sviluppo.

Queste misure di protezione sono soggette a delle disposizioni utili a progettare, collaudare e mantenere in efficienza i sistemi e gli impianti antincendio sia ai fini dell'approvazione preventiva dei progetti sia per il rilascio ed il rinnovo del certificato di prevenzione.

Liquidi infiammabili

Attività, depositi e industrie dove si producono, utilizzano o detengono liquidi infiammabili sono luoghi soggetti ai controlli di prevenzione incendi.

Il liquido infiammabile per bruciare deve raggiungere come minimo la temperatura d'infiammabilità per subire una sufficiente evaporazione.

In base alla temperatura d'infiammabilità ci sono tre categorie di liquidi infiammabili, che sono definiti dal DM 31 luglio 1934:

- Categoria A: liquidi i cui vapori possono dare luogo a scoppio; si tratta dei derivati del petrolio e dei liquidi aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 21°C, come petroli greggi per raffinazione, etere di petrolio, benzine, ecc.
- Categoria B: liquidi infiammabili; si considerano tali il petrolio raffinato ed i liquidi aventi un punto d'infiammabilità fra i 21°C e il 65°C compresi: acqua ragia minerale, alcoli etilico e metilico, ecc.
- Categoria C: liquidi combustibili; sono gli oli minerali combustibili, cioè residui della distillazione per combustione, nonché i liquidi aventi un punto d'infiammabilità compreso fra i 65°C e i 125°C. I liquidi aventi un punto d'infiammabilità superiore a 125°C sono gli oli lubrificanti.

Gas combustibili e comburenti

Nelle condizioni normali di pressione e temperatura, le sostanze che si trovano allo stato gassoso sono i gas.

Tranne per il fatto che i gas si trovano sempre allo stato aeriforme senza alcun apporto di energia dall'esterno, il loro comportamento agli effetti della combustione è analogo a quello dei vapori liquidi infiammabili.

Quindi un gas è più pericoloso, appunto perché si trova già in forma idonea per la combustione.

A seconda della densità relativa all'aria di un gas, questi possono essere divisi in due grandi famiglie; tutta la normativa di prevenzione incendi in materia dei gas combustibili è basata su questa distinzione.

Vi sono le normative:

- per gas naturale con densità non superiore a 0.8
- per densità superiore a 0.8.

Generalmente, per comburente s'intende l'ossigeno, sia quello contenuto nell'atmosfera sia quello insito nella molecola della sostanza in quantità tale che essa possa bruciare anche in assenza di aria.

Edifici di tipo civile e strutture per il pubblico

È importante non dimenticare che l'obiettivo principale della prevenzione degli incendi è la tutela dell'incolumità delle persone, intesa come protezione delle vite umane, dei valori umani e degli interessi pubblici, soprattutto se si considera l'esame e l'analisi di un'attività di tipo civile con forte affluenza di persone.

Se si tratta questo tipo di edilizia e della conseguente sicurezza, bisogna pensare uno spazio che offra una risposta adeguata alla sua funzione, garantendo comunque un accettabile livello di sicurezza.

Le normative di prevenzione incendi relative al settore dell'edilizia civile sono accompagnate da un elenco delle attività soggette a queste ultime.

Un parametro comune a tali attività è il corretto dimensionamento delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza, in modo che gli occupanti possano abbandonare l'edificio in tempi brevi, senza manifestazioni di panico e senza riportare danni.

Strutture di servizio ed impianti tecnici

Le strutture di servizio e gli impianti tecnici sono aree caratterizzate da un pericolo specifico; devono essere tutelate per evitare l'insorgere dell'incendio o la sua propagazione.

È importante valutare il loro posizionamento all'interno dell'edificio e fare in modo che i locali dove sono stati posti siano adeguatamente compartimentati ed areati.

Prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro

Il DPR 27 aprile 1955 n. 547 rappresenta il corpo normativo di prevenzione incendi destinato a tutte le aziende e lavorazioni dove si producono, si utilizzano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, ovvero che per

dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso d'incendio gravi pericoli per l'incolumità dei lavoratori.

Il decreto, impone che queste aziende devono adottare idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori in caso d'incendio.

Il decreto 19 settembre 1994 n. 626, prescrive che il datore di lavoro, anche per l'aspetto antincendio, individui i fattori di rischio e metta in atto le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze.

11.2. TERMINOLOGIA RICORRENTE DI PREVENZIONE INCENDI *Tratta dalla normativa italiana*

Le seguenti definizioni sono state estrapolate dai provvedimenti di legge italiani e comunitari.

In ogni definizione tra parentesi è posto l'argomento di riferimento, tranne per i casi in cui abbia un valore generale.

In corsivo sono riportati gli estremi del provvedimento da cui la definizione è tratta.

ACCESSIBILITÀ (Barriere architettoniche)

DM Interno 9 luglio 1987 (art. 3). La possibilità, anche per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

ADATTABILITÀ (Barriere architettoniche)

DM Interno 9 luglio 1988 (art. 3). La possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

ALTEZZA AI FINI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI CIVILI

DM Interno 30 novembre 1983 (Allegato A). Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

ALTEZZA DEGLI EDIFICI (Gruppi elettrogeni)

Circolare Interno 30 agosto 1978 n. 31 (Allegato E). Altezza massima misurata dal livello del pavimento dell'ultimo piano al livello del piano esterno accessibile ai carri di soccorso dei Vigili del Fuoco.

ALTEZZA DEI PIANI (Autorimesse)

DM Interno 1° febbraio 1986 (art. 1). Altezza libera interna tra pavimento e soffitto; per i soffitti a volta l'altezza è determinata dalla media aritmetica tra l'altezza del piano d'imposta e l'altezza massima, all'intradosso della volta; per i soffitti a cassette o comunque che presentano sporgenze di travi, l'altezza è la media ponderale delle varie altezze riferite alle superfici in pianta.

ALTEZZA H DI STRUTTURA (Scariche atmosferiche)

Circolare Lavoro 27 ottobre 1979 n. 80 (art. unico). La differenza tra l'altezza propria della struttura considerata (hs) e l'altezza media (hm) del suolo e dei più alti edifici o strutture esistenti nel raggio di 50 m.

ALTEZZA IN GRONDA

Circolare Interno 2 giugno 1982 n. 25 (art. unico). Altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco all'intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile.

ALTEZZA PARAPETTO (Barriere architettoniche)

DM Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n. 236 (art. 8). Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che limita l'affaccio (copertina, traversa inferiore, infisso, eventuale corrimano o ringhierino) al piano di calpestio.

ALTEZZA PARAPETTO O CORRIMANO SCALE (Barriere architettoniche)

DM Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n. 236 (art. 8). Distanza dal lembo superiore del parapetto o corrimano al piano di calpestio di un qualunque gradino, misurata in verticale in corrispondenza della parte inferiore del gradino stesso.

AREA PROTETTA (Metropolitane)

DM Trasporti 11 gennaio 1988 (Allegato A). È un'area lungo il percorso di sfollamento, situata tra percorsi protetti ovvero tra percorsi protetti e l'esterno, che permette un temporaneo ricovero delle persone in attesa di instradarsi in successivi tratti dei percorsi di sfollamento o di uscire all'esterno.

L'affollamento massimo nell'area protetta non deve essere superiore a cinque persone per metro quadrato.

Un'area protetta può essere anche comune a più percorsi di sfollamento.

AUTORIMESSA

DM Interno 1° febbraio 1986 (art. 1). Area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con servizi annessi.

Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati.

AUTOSILO (Autorimesse)

DM Interno 1° febbraio 1986 (art. 1). Volume destinato al ricovero, alla sosta ed alla manovra degli autoveicoli, eseguita a mezzo di dispositivi meccanici.

BACK BOILER (Impianti termici)

DPR 15 novembre 1996 n. 660 (art. 2). Caldaia progettata per alimentare un impianto di riscaldamento centrale ed essere installata nel focolare di un camino come elemento di un'unità caldaia con focolare retrostante.

BARRIERA D'ACQUA (GPL)

DM Interno 13 ottobre 1994 (art. 4). Sistema di protezione attiva antincendio realizzato mediante tubi provvisti di ugelli spruzzatori rivolti verso l'alto o verso il basso allo scopo di diluire le perdite di gpl portando la miscela aria/gas al di fuori del campo di infiammabilità e delimitare gli effetti dell'irraggiamento in caso d'incendio.

BARRIERE ARCHITETTONICHE

DM Interno 9 luglio 1988 (art. 3)

- Gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria o ridotta in forma permanente o temporanea;
- gli ostacoli fisici che limitano o impediscono a chiunque la comoda o sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- la mancanza di accorgimenti o segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

CAPACITÀ DI DEFLUSSO O DI SFOLLAMENTO

DM Interno 30 novembre 1983 (Allegato A). Numero massimo di persone che, in un sistema di vie d'uscita, si assume possano defluire attraverso un'uscita di "modulo uno".

Tale dato, stabilito dalla norma, tiene conto del tempo occorrente per lo sfollamento ordinato di un compartimento.

CAPACITÀ DI PARCAMENTO (Autorimesse)

Lettera Circolare Interno 17 febbraio 1975 n. 5210 (art. unico). Data dal rapporto tra la superficie netta del locale e la superficie specifica di parcheggio.

CARICO D'INCENDIO (Prodotti da costruzione)

Potere calorifico totale prodotto dalla combustione di tutti i materiali combustibili presenti in una determinata area, comprese le superfici dei muri, gli elementi divisorii, i pavimenti e i soffitti.

CARICO D'INCENDIO

DM 30 novembre 1983 (Allegato A). Potenziale termico della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, ivi compresi i rivestimenti dei muri, delle pareti provvisorie, dei pavimenti e dei soffitti.

Convenzionalmente è espresso in chilogrammi di legno equivalente.

CARICO D'INCENDIO (Resistenza al fuoco)

Circolare Interno 14 settembre 1961 n. 91. È espresso dalla quantità in legno per metro quadrato, che si ottiene dividendo per 4.400 (potere calorifico superiore del legno) il numero di calorie per unità di superficie orizzontale del locale, o del piano considerato, che al massimo si possono sviluppare per effetto della combustione di tutti i materiali combustibili presenti dove:

- 1) "q" il carico di incendio (in kg legna/m²);
- 2) "gi" è il peso (in kg) del generico fra gli n combustibili che si prevedono presenti nel locale o nel piano nelle condizioni più gravose di carico d'incendio;
- 3) "Hi" è il potere calorifico superiore (in Kal/kg) del generico fra gli n combustibili di peso;
- 4) "giA" è la superficie orizzontale (in m²) del locale o del piano del fabbricato considerato;
- 5) "4.400" è il potere calorifico superiore del legno (in Kal/kg).

Le condizioni più gravose del carico d'incendio di un certo locale o piano sono quelle per le quali la $\sum giHi$ è massima e vanno determinate esaminando le previste utilizzazioni dei locali e dei piani come dichiarato dal progetto e dal proprietario del fabbricato stesso.

CENTRI COMMERCIALI (Grandi magazzini)

Lettera Circolare Interno 17 febbraio 1975 n. 5210 (art. unico). Grandi unità di vendita al dettaglio o raggruppamento di grandi unità normalmente sviluppatesi su uno o due piani di superficie notevolmente superiore alle dimensioni tradizionali dei grandi magazzini.

CERTIFICAZIONE (Professionisti)

DM Interno 30 aprile 1993 (art. 2). Le certificazioni sono costituite dalle relazioni tecniche di calcolo e dagli attestati di collaudo o di verifica che i professionisti di cui all'Allegato A, previa richiesta dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, possono emettere limitatamente al settore della prevenzione incendi elencati nell'art. 3 del DM 30 aprile 1993 e che i Comandi stessi possono acquisire in aggiunta o in luogo degli accertamenti e delle valutazioni direttamente eseguiti ai fini dell'approvazione del progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi. Sono altresì certificazioni le perizie giurate di cui alla legge 818/84.

CINEMA - TEATRI (Pubblico spettacolo)

DM Interno 19 agosto 1986 (Allegato). Locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ed attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere.

CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO (Prodotti da costruzione)

Classi definite per convenzione, in cui sono classificati gli elementi da costruzione in base al loro tempo di resistenza al fuoco.

COMBUSTIBILI (Impianti termici)

DPR 22 dicembre 1970 n. 1391 (art. 3). Sostanze atte a mantenere una combustione in presenza di aria atmosferica.

COMBUSTIONE (Prodotti da costruzione)

Reazione esotermica tra una sostanza combustibile e un comburente, generalmente accompagnata da fiamme e/o bagliore e/o emissione di fumo.

COMPORTAMENTO ANTINCENDIO

DM Interno 30 novembre 1983 (Allegato A). Parte di un edificio delimitata da elementi costruttivi di resistenza al fuoco predeterminata e organizzata per rispondere alle esigenze della prevenzione incendi.

COMPORTAMENTO INCENDIO (Prodotti da costruzione)

Spazio interno di un edificio, delimitato rispetto ad altre parti dello stesso edificio da strutture aventi un periodo determinato di resistenza al fuoco dove l'incendio può essere circoscritto (o escluso) senza che vi sia propagazione verso (o da) un'altra parte dell'edificio.

COMPLESSO SPORTIVO (Impianti sportivi)

DM 18 marzo 1996 (art. 2). Uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune infrastrutture e servizi; il complesso sportivo è costituito da uno o più impianti sportivi e dalle rispettive aree di servizio annesse.

COMPORTAMENTO AL FUOCO

DM Interno 30 novembre 1983 (Allegato A). Insieme di trasformazioni fisiche e chimiche di un materiale o di un elemento da costruzione sottoposto all'azione del fuoco. Il comportamento al fuoco comprende la resistenza al fuoco delle strutture e la relazione al fuoco dei materiali.

CONTROSOFFITTO (Prodotti da costruzione)

Soffitto sospeso o altrimenti sostenuto, che contribuisce unicamente alla resistenza al fuoco dell'elemento soprastante.

CORRIDOIO CIECO (Alberghi)

DM Interni 9 aprile 1994 (art. 4). Corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.

DENSITÀ DI AFFOLLAMENTO

DM Interno 30 novembre 1983 (Allegato A). Numero massimo di persone assunto per unità di superficie lorda di pavimento (persone/m²).

DENSITÀ DI AFFOLLAMENTO (Grandi magazzini)

Lettera Circolare Interno 17 febbraio 1975 n. 5210 (art. unico). Massimo numero prevedibile di persone presenti per unità di superficie lorda del pavimento (persone/m²).

DISCOTECHE (Pubblico spettacolo)

DM Interno 19 agosto 1986 (Allegato). Locali destinati a trattenimenti danzanti.

DISTANZA DI PROTEZIONE

DM Interno 30 novembre 1983 (Allegato A). Valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso di un'attività e la recinzione (ove prescritta) ovvero il confine dell'area su cui sorge l'attività stessa.

DISTANZA DI SICUREZZA ESTERNA

DM Interno 30 novembre 1983 (Allegato A). Valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso di un'attività e il perimetro del più vicino fabbricato esterno alla attività stessa o di altre opere pubbliche o private oppure rispetto ai confini di area edificabile verso i quali tali distanze devono essere osservate.

EDIFICI ADIBITI AD USO CIVILE (Sicurezza degli impianti)

DPR 6 dicembre 1991 n. 447 (art. 1). Le unità immobiliari o la parti di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi o simili.

EDIFICIO (Impianti termici)

DPR 26 agosto 1993 n. 412 (art. 1). Un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che

si trovano al suo interno: la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici.

EDIFICIO ADIBITO AD USO PUBBLICO (Impianti termici)

DPR 26 agosto 1993 n. 412 (art. 1). Un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di Enti pubblici.

ESTINTORE

DM Interno 20 dicembre 1982 (Allegato A). Un apparecchio contenente un agente estinguente che può essere proiettato e diretto su un fuoco sotto l'azione di una pressione interna. Questa pressione può essere fornita da una compressione preliminare permanente, da una reazione chimica o dalla liberazione di un gas ausiliario.

ESTINTORE CARRELLATO

DM Interno 30 novembre 1983 (Allegato A). Apparecchio contenente un agente estinguente che può essere proiettato e diretto su un fuoco sotto l'azione di una pressione interna. È concepito per essere portato e utilizzato su un carrello.

FILTRO A PROVA DI FUMO

DM Interno 30 novembre 1983 (Allegato A). Vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60', dotato di due o più porte munite di congegni di autochiusura con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60', con camino di ventilazione di sezione adeguata e comunque non inferiore a 0,10 m² sfociante al di sopra della copertura dell'edificio, oppure vano con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco e mantenuto in sovrappressione ad almeno 0,3 mbar, anche in condizioni di emergenza, oppure aerato direttamente verso l'esterno con aperture libere di superficie non inferiori ad 1 m² con esclusione di condotti.

FLASCHOVER (Prodotti da costruzione)

Incendio di sviluppo rapido e generalizzato, che arriva ad interessare la totalità dei materiali combustibili presenti in una determinata area.

FOCOLARE (Impianti termici)

DPR 22 dicembre 1970 n. 1391 (art. 3). Parte di un impianto termico nella quale brucia il combustibile, ogni focolare costituisce una unità termica. Fumi prodotti della combustione immessi nell'atmosfera.

FUMO

DL 15 agosto 1991 n. 277 (Allegato VIII). Sospensione dispersa nell'aria di materiali solidi e prodotta da processi termici e/o chimici.

IDRANTE ANTINCENDIO

DM Interno 30 novembre 1983 (Allegato A). Attacco unificato, dotato di valvola di intercettazione ad apertura manuale, collegato a una rete di alimentazione idrica. Un idrante può essere a muro, a colonna sopra suolo oppure sotto suolo.

IMPIANTI DI SEGNALEAZIONE DELLE USCITE DI SICUREZZA (Prodotti da costruzione)

Segnali che indicano chiaramente la via per raggiungere le uscite di sicurezza.

IMPIANTI DI SICUREZZA ANTINCENDIO (Prodotti da costruzione)

Impianti attinenti a servizi, allarme e rivelazione evacuazione, estinzione e lotta antincendio ecc.

IMPIANTO AD ACQUA FRAZIONATA (Prodotti da costruzione)

Rete di tubazioni di varia grandezza installata all'interno di un edificio per irrorare un elemento di costruzione e raffreddarlo in caso di incendio o per proteggere determinati materiali all'interno di un'opera.

IMPIANTO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE D'INCENDIO

DM Interno 30 novembre 1983 (Allegato A). Insieme di apparecchiature destinate a rivelare, localizzare e segnalare automaticamente un principio d'incendio.

IMPIANTO SPORTIVO

DM Ambiente 25 agosto 1989 (Allegato). Lo spazio chiuso o all'aperto, "impianto al chiuso o all'aperto", nel quale si praticano discipline sportive nazionali riconosciute dal CONI. Viene considerato impianto all'aperto anche l'impianto provvisto di copertura sulle tribune purché completamente privo di chiusure verso le zone ove si svolge l'attività sportiva.

DM 18 marzo 1996 (art. 2). Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive. L'impianto sportivo comprende: a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva; b) la zona spettatori; c) eventuali spazi e servizi accessori; d) eventuali spazi e servizi di supporto.

IMPIANTO SPRINKLER (Prodotti da costruzione)

Rete di tubazioni di varia grandezza, installata in un'opera di costruzione. Le tubazioni sono munite di erogatori disposti a determinati intervalli, e sono collegate a un insieme di valvole di controllo e a una fonte adeguata di approvvigionamento idrico.

INTERCAPEDINE ANTINCENDIO

DM Interno 30 novembre 1983 (Allegato A). Vano di distacco con funzione di aerazione e/o scarico di prodotti della combustione di larghezza trasversale non infe-

riore a 0,60 m; con funzione di passaggio di persone di larghezza trasversale non inferiore a 0,90 m. Longitudinalmente è delimitata dai muri perimetrali (con o senza aperture) appartenenti al fabbricato e servito e da terrapieno e/o da muri di alto fabbricato, aventi pari resistenza al fuoco. Ai soli scopi di aerazione e scarico dei prodotti della combustione è inferiormente delimitata da un piano ubicato a quota non inferiore a 1,00 m dall'intradosso del solaio del locale stesso. Per la funzione di passaggio di persone, la profondità della intercapedine deve essere tale da assicurare il passaggio nei locali serviti attraverso varchi aventi altezza libera di almeno 2,00 m. Superiormente è delimitata da "spazio scoperto".

INTONACO ISOLANTE (Resistenza al fuoco)

Circolare Interno 14 settembre 1961 n. 91 (art. 12). Un intonaco base di gesso, vermiculite, perlite o simili. Gli spessori d'intonaco isolante su laterizi forati dovranno, per le varie classi, corrispondere ai valori previsti nella Tabella, mentre per i laterizi pieni gli spessori saranno ridotti alla metà dei valori della stessa Tabella.

TABELLA 1 - Intonaco isolante

tipo di rivestimento	Spessore in cm richiesto per le seguenti classi di edifici							Osservazioni
	15	30	45	60	90	120	180	
Vernici isolanti autoespandenti	(2)	(3)	(3)	(1)	(1)	(1)	(1)	Tipi da determinare
Semplice riempimento in calcestruzzo tra le ali e nell'interno di una sezione chiusa (profilati e tubi)	(2)	(3)	(3)	(1)	(1)	(1)	(1)	
Intonaco di: cemento su rete	0	2,00	2,50	3,25	4,50	4,75	-	Rapporto di miscelazione con sabbia: 1:5 fino a 1:4 1:0,2:3 1:0,2:3
cemento-calce o metallo								
calce-gesso stirato								
Intonaco di: sabbia-gesso	0	1,50	2,25	2,00	4,25	5,25	-	1:1 fino a 3 1:1
vermiculite-gesso	0	1,75	2,25	2,50	3,25	3,75	5,25	
vermiculite-cemento	0	1,25	1,75	2,25	3,00	3,65	4,75	
perlite-gesso su rete o metallo stirato	0	1,25	1,50	2,00	3,00	3,75	5,75	1:1
intonaco di amianto su rete								1:2 fino a 2,5
Stauss	0	0,50	1,00	1,75	2,75	4,00	6,25	
o direttamente sull'acciaio								
miscele di fibre minerali su lamiera striata	0	1,25	1,75	2,25	4,00	5,25	7,75	
lastre di gesso	0	0,75	1,75	3,00	5,00	7,25	8,00	

- con il simbolo R si identifica un elemento costitutivo che deve conservare, per un tempo determinato, la stabilità. In relazione ai requisiti dimostrati gli elementi strutturali vengono classificati da un numero che esprime i minuti primi. Per la classificazione degli elementi non portanti, il criterio "R" è automaticamente soddisfatto qualora siano soddisfatti gli elementi "E" ed "I".

RETE DI IDRANTI

DM Interno 30 novembre 1983 (Allegato A). Sistema di tubazioni fisse in pressione per alimentazione idrica sulle quali sono derivati uno o più sistemi.

RIVELATORE D'INCENDIO (Prodotti da costruzione)

Dispositivo che trasmette un segnale a seguito di determinate trasformazioni fisiche e/o chimiche che accompagnano un incendio.

RIVELATORE DI GAS (RG)

Circolare 8 agosto 1996 n. 162429 (Allegato). Dispositivo costituito da almeno un elemento sensore atto a rivelare una determinata concentrazione di gas in aria, un dispositivo atto a generare il segnale d'allarme, elementi per il comando a distanza di altri dispositivi. Il RG può contenere l'alimentatore. Quando il RG non è direttamente alimentato dalla rete di pubblica distribuzione dell'energia elettrica tramite alimentatore incorporato, il costruttore deve specificare l'alimentatore esterno da impiegare ed indicarne tutte le caratteristiche atte ad individuarlo.

SCALA A PROVA DI FUMO

DM Interno 30 novembre 1983 (Allegato A). Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso per ogni piano mediante porte di resistenza al fuoco almeno RE predeterminata e dotate di congegno di autochiusura da spazio scoperto o da disimpegno aperto per almeno un lato su spazio scoperto dotato di parapetto a giorno.

SCALA A PROVA DI FUMO INTERNA

DM Interno 30 novembre 1983 (Allegato A). Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso, per ogni piano, da filtro a prova di fumo.

SCALA SICUREZZA ESTERNA

DM Interno 30 novembre 1983 (Allegato A). Scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e di altre caratteristiche stabilite dalla norma.

SCALA PROTETTA

DM Interno 30 novembre 1983 (Allegato A). Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso diretto da ogni piano, con porte di resistenza al fuoco REI predeterminata e dotate di congegno di autochiusura.

SERVOSCALA (Barriere architettoniche)

DM LLPP 14 giugno 1989 n. 236 (art. 8). Un'apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida/e.

SEZIONE DEI CANALI DA FUMO (Impianti termici)

DPR 22 dicembre 1970 n. 1391 (art. 3). Area della sezione retta minima dei canali da fumo.

SFOLLAMENTO (Prodotti da costruzione)

Movimento ordinato di persone verso un luogo sicuro (in caso d'incendio o altra situazione di emergenza).

SISTEMA DI VENTILAZIONE PER L'EVACUAZIONE DI FUMO E CALORE (Prodotti da costruzione)

Sistema incorporato in un edificio per migliorare l'evacuazione dei gas di combustione e del calore prodotti da un incendio. Un sistema di aspirazione del fumo e del calore può essere ad alimentazione elettrica oppure sfruttare la convezione naturale.

SISTEMA DI VIE DI USCITA

DM Interno 30 novembre 1983 (Allegato A). Percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. La lunghezza massima del sistema di vie di uscita è stabilita dalle norme.

SPAZIO CALMO (Pubblico spettacolo)

DM Interno 19 agosto 1996 (Allegato). Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito, tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie in attesa di soccorsi.

SUPERMERCATI ALIMENTARI (Grandi magazzini)

Lettera Circolare Interno 17 febbraio 1975 n. 5210 (art. unico). Unità di vendita al dettaglio con un assortimento completo di tutti i prodotti alimentari di normale

e diffusa domanda, integrati da un limitato numero di articoli non alimentari di più corrente consumo.

TEATRI (Pubblico spettacolo)

DM Interno 19 agosto 1986 (Allegato). Locali in cui si prestano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di rivista e varietà, caratterizzati dalla scena, ivi compresi i locali destinati a riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico.

TEMPO DI EVACUAZIONE (Prodotti da costruzione)

Tempo necessario affinché tutti gli occupanti di un edificio o di parte di esso raggiungano un'uscita, a partire dall'emissione di un segnale di evacuazione.

In relazione al numero di presenze, gli uffici sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

tipo 1: da 26 fino a 100 presenze;

tipo 2: da 101 fino a 300 presenze;

tipo 3: da 301 fino a 500 presenze;

tipo 4: da 501 fino a 1000 presenze;

tipo 5: con oltre 1000 presenze.

Gli edifici destinati ad uffici devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione o incendio.

Gli uffici possono essere ubicati:

a) in edifici isolati;

b) in edifici a destinazione mista, purché sia fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative.

11.3. DM INTERNO 16 MAGGIO 1987 N. 246 (*stralcio*)

Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

Sono approvate le norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione contenute in allegato al presente decreto.

Sono abrogate tutte le disposizioni in vigore non conformi con le presenti norme.

1. GENERALITÀ

1.0. SCOPO

Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m.

Si fa riferimento ai termini e definizioni generali di cui al DM 30 novembre 1983. (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).

1.1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti norme si applicano agli edifici di cui al punto 1.0 di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l'aumento di altezza. Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nel successivo punto 8.

2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

2.0. CLASSIFICAZIONE

Gli edifici di cui al punto 1 vengono classificati in funzione della loro altezza antincendi secondo quanto indicato nella Tabella A.

2.1. COMPORTAMENTO AL FUOCO

2.1.0. Resistenza al fuoco delle strutture

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali suddetti nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel DM 6 marzo 1986.

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.

2.1.1. Reazione al fuoco dei materiali

Per la reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al DM 26 giugno 1984.

TABELLA A - Rapporto comparto e vano scala

Tipo di edificio	Altezza antincendi	Massima superficie del comparto (m ²)	Massima superficie (m ²) di competenza di ogni scala per piano	Tipo di vani scala e di almeno un vano ascensore	Caratteristiche "REI" dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra i compartimenti
a)	da 12 m a 24 m	8000	500	Nessuna prescrizione	60 (**)
			500	Almeno protetto se non sono osservati i requisiti del punto 2.2.1	60
			550	Almeno a prova di fumo interno	60
			600	A prova di fumo	60
			500	Nessuna prescrizione	60 (**)
b)	da oltre 24 m a 32 m		500	Almeno a prova di fumo interno se non sono osservati i requisiti del punto 2.2.1	60
			550	Almeno a prova di fumo interno	60
			600	A prova di fumo	60
c)	da oltre 32 m a 54 m	5.000	500	Almeno a prova di fumo interno	90
d)	da oltre 54 m a 80 m	4.000	500	Almeno a prova di fumo interno con filtro avente camino di ventilazione di sezione non inferiore a 0,36 m ²	90
e)	oltre 80 m	2.000	350 (*)	Almeno a prova di fumo interno con filtro avente camino di ventilazione di sezione non inferiore a 0,36 m ²	120

(*) Con un minimo di due scale per ogni edificio. Sulla copertura dell'edificio deve essere prevista un'area per l'atterraggio ed il decollo degli elicotteri di soccorso raggiungibili da ogni scala.

(**) Solo per gli elementi di suddivisione tra i compartimenti.

2.2. SCELTA DELL'AREA

2.2.0. Accesso all'area

Gli accessi all'area ove sorgono gli edifici oggetto delle presenti norme devono avere i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,50 m;
- altezza libera: 4,00 m;
- raggio di volta: 13,00 m;
- pendenza: non superiore al 10%;
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore; passo 4,00 m).

2.2.1. Accostamento autoscale

Per gli edifici di tipo «a» e «b» deve essere assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale dei vigili del fuoco, sviluppate come da schema allegato, almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano.

Qualora tale requisito non sia soddisfatto gli edifici del tipo «a» devono essere dotati almeno di scale protette e gli edifici di tipo «b» almeno di scale a prova di fumo interna (vedi Tabella A).

2.3. COMPARTIMENTAZIONE

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti anche costituiti da più piani; di superficie non eccedente quella indicata nella Tabella A.

Gli elementi costruttivi di suddivisione tra i compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati in Tabella A.

2.4. SCALE

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala sono quelle previste nella Tabella A. Negli edifici di tipo «a», di tipo «b», di tipo «c», la larghezza minima delle scale deve essere di 1,05 m, negli edifici di tipo «d» e di tipo «e» la larghezza minima delle scale deve essere di 1,20 m.

Le rampe devono preferibilmente essere rettilinee; sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m². Nel vano di aerazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici.

Il tipo e il numero delle scale sono stabilite in funzione della superficie lorda di ogni piano e del tipo di edificio (vedi Tabella A).

2.5. ASCENSORI

2.5.0. Vano corsa

Il vano corsa dell'ascensore deve avere le stesse caratteristiche REI del vano scala (vedi Tabella A). Nel vano corsa sono ammesse le seguenti aperture:

- a) accessi alle porte di piano;
- b) aperture permanenti consentite dalle specifiche normative fra il vano corsa e il locale macchine e/o delle pulegge di rinvio;
- c) portelli d'ispezione e/o porte di soccorso con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano corsa;
- d) aperture di aerazione e di scarico dei prodotti di combustione come di seguito indicato.

Il vano corsa deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore al 3% dell'area della sezione orizzontale del vano stesso, e comunque non inferiore a 0,20 m². Tale aerazione può essere ottenuta anche tramite camini, che possono attraversare il locale macchine, purché realizzati con elementi di resistenza al fuoco equivalente a quella del vano corsa.

Nel vano di aerazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici.

Nel vano corsa non possono essere poste in opera canne fumarie, condutture o tubazioni che non appartengono all'impianto ascensore.

Quando il numero degli ascensori è superiore a due essi devono essere disposti in almeno due vani di corsa distinti.

Il filtro a prova di fumo per vano scale e vano corsa dell'ascensore può essere comune.

FONTI NORMATIVE

1941

Legge 27 dicembre 1941 n. 1570. *Nuove norme per la organizzazione dei Servizi antincendio* (art. 1, 28, 43)

1955

DPR 27 aprile 1955 n. 547. *Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro* (art. da 33 a 37)

1959

DPR 26 maggio 1959 n. 689 *Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi al preventivo esame ed al collaudo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco*

1961

Legge 13 maggio 1961 n. 469 *Ordinamento dei servizi antincendio e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco* (art. 1, 2, 12)

Circolare Ministero Interno 14 settembre 1961 *Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a strutture in acciaio destinati ad uso civile*

1965

Legge 26 luglio 1965 n. 966 *Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i servizi a pagamento* (art. 1, 4 e 6)

1982

Circolare Ministero Interno 2 giugno 1982 n. 25. *DM 16 febbraio 1982. Modificazioni del DM 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi - Chiarimenti e criteri applicativi*

DPR 8 giugno 1982 n. 524. *Attuazione della direttiva CEE n. 77/576 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva CEE n. 79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta - GU n. 218 del 10 agosto 1982*

Avviso di rettifica del DPR 8 giugno 1982 n. 524 (GU 28 luglio 1983 n. 206)

DPR 29 luglio 1982 n. 577, art. 1, 2, 9, 11, 13 e da 16 a 22. *Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio*

DM 16 febbraio 1982 *Modificazioni del DM 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi*

Circolare Ministero Interno 7 ottobre 1982 n. 46 DPR 29 luglio 1982 n. 577. *Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio. Indicazioni applicative delle norme*

1983

Circolare Ministero Interno 1° ottobre 1983 n. 34. *Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro - DPR 8 giugno 1982 n. 524 e successivo avviso di rettifica*

DM 30 novembre 1983 *Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi (G.U. n. 146 del 29 maggio 1984)*

1984

Legge 7 dicembre 1984 n. 818 (art. 1, 2 e 4) *Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982 n. 66 e norme integrative dell'ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*

1985

DM 8 marzo 1985 *Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984 n. 818*

DM 25 marzo 1985 *Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984 n. 818*

DM 27 marzo 1985 *Modificazioni al DM del 16 febbraio 1982 concernente l'elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi*

Circolare Ministero Interno 11 dicembre 1985 n. 36 *Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione incendi*

1991

Legge 20 maggio 1991 n. 158, art. 11 *Differimento di termini previsti da disposizioni legislative*

1993

Circolare Ministero Interno 26 gennaio 1993 n. 24 *Impianti di protezione attiva antincendio*

DPR 21 aprile 1993 n. 246 *Regolamento di attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione*

DM 30 aprile 1993 *Pubblicazione elenchi dei professionisti di cui alla legge 7 dicembre 1984 n. 818*

1994

DLgs 19 settembre 1994 n. 626. *Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (art. 4, 12, 13, 22)*

DM 13 ottobre 1994 *Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg*

1995

Circolare Ministero Lavoro 7 agosto 1995 n. 102. *DLgs 19 settembre 1994 n. 626. Prime direttive per l'applicazione Punto 7 Prevenzione incendi*

DM 7 gennaio 1995 *Rideterminazione delle tariffe per i servizi resi a pagamento dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*

Circolare Ministero Interno 29 agosto 1995 n. 1564 *DLgs 19 settembre 1994 n. 626 - Adempimenti di prevenzione e protezione antincendio - Chiarimenti*

1996

DLgs 14 agosto 1996 n. 493. *Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro*

Allegato II - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici

Allegato IV - Prescrizioni per la segnaletica antincendio

1997

DM 17 febbraio 1997. *Differimento del termine previsto dal comma 1 dell'art. 10 del DM 14 dicembre 1993 concernente. "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura"*

Lettera Circolare Ministero Interno 12 marzo 1997 n. 770. *Direttive sui corsi di formazione e modalità di accertamento dell'idoneità tecnica del personale incaricato di svolgere, nei luoghi di lavoro, mansioni di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art. 12 del DLgs 626/94 in base al disposto dell'art. 3 del DL n. 512 1° ottobre 1996, convertito in legge 28 novembre 1996 n. 609*

Ministero Interno del 28 febbraio 1997 prot. n. 631/6104 *Attività di formazione per i lavoratori incaricati nella materia di sicurezza antincendio di cui all'art. 12 e 13 del DLgs 626/94 e all'art. 3 della legge 609/96*

DPCM 14 aprile 1997 *Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla situazione determinatasi nella città di Torino a seguito dell'incendio del Duomo e del Palazzo Reale verificatosi nella notte tra l'11 ed il 12 aprile 1997*

1998

DM 10 marzo 1998. *Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*

Circolare Ministero Interno 5 maggio 1998 n. 9. *DPR 12 gennaio 1998 n. 37 - Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi - Chiarimenti applicativi*

Circolare Ministero Interno 8 luglio 1998 n. 16. *DM 10 maggio 1998*

2006

DM Interno 22 febbraio 2006 *Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio edifici e/o locali destinati ad uffici*

2008

DLgs 9 aprile 2008 n. 81 (TU Sicurezza). Pubblicato in GU supplemento ordinario n. 101 del 30 aprile 2008 in attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Allegato XXVII - Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio.